

# STATUTO

## TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopo - Patrimonio - Durata - Anno sociale

### Art.1

*Denominazione.*

Per iniziativa personale di alcuni laureati del corso di laurea in Economia e Imprese del turismo della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari, è costituita l'associazione culturale denominata **"A.L.E.O. - Associazione Laureati di Economia di Olbia.**

### Art.2

*Sede Legale.*

L'associazione "A.L.E.O." ha sede legale presso la sede del corso di laurea in Economia e imprese del turismo, presso il Polo Universitario di Olbia, Aeroporto Costa Smeralda in Olbia.

La sua sede può essere trasferita in qualsiasi altro luogo per effetto di una decisione del Consiglio direttivo.

### Art.3

*Oggetto Sociale.*

L'Associazione è apartitica, indipendente, senza scopo di lucro, gestita da laureati del corso di laurea in Economia e imprese del turismo, con fini educativi: fanno parte di questa associazione in via esclusiva i soggetti laureati. L'Associazione promuove e partecipa ad iniziative che permettono agli studenti di vivere l'Università in maniera attiva.

Ha lo scopo di

- creare opportunità di interazione tra giovani di diverse culture e nazionalità;
- contribuire allo sviluppo delle capacità personali e professionali;
- stabilire, mantenere e sviluppare le relazioni tra gli allievi del Corso di Laurea, promuovendo ogni iniziativa di carattere professionale, culturale, scientifico, sociale e ricreativo;
- offrire a studenti e laureati l'opportunità di interagire con il loro ambiente economico e sociale;
- organizzare iniziative, manifestazioni, eventi per sviluppare tematiche economico-sociali utili a radicare ed estendere il radicamento del corso di laurea e l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

### Art.4

*Patrimonio.*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà dell'associazione stessa e dalle entrate.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e dalle contribuzioni degli associati;
- proventi derivanti da eventuali attività dell'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È espressamente vietata la distribuzione degli utili tra i soci.

**Art.5**

*Durata.*

L'Associazione ha durata illimitata

**Art.6**

*Anno Sociale.*

L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno di dicembre dello stesso anno.

**TITOLO II**

Soci - Procedura di ammissione - Quota associativa - Libri sociali - Decadenza - Espulsione

**Art.7**

*Soci.*

Tutti i soci hanno stessi diritti ed obblighi, possono partecipare all'Associazione le seguenti categorie di soci:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.

**Art.8**

*Soci Fondatori.*

Sono soci fondatori coloro che per primi hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione depositandolo presso la segreteria centrale dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Sassari e presso la sede della Facoltà di Economia.

**Art.9**

*Soci ordinari.*

Sono soci ordinari tutti i laureati in regola con il versamento della quota associativa.

**Art.10**

*Soci Onorari.*

Sono soci onorari gli enti o le persone fisiche che si siano particolarmente distinte nel promuovere le attività e il prestigio dell'A.L.E.O., nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

**Art.11***Ammissione.*

L'iscrizione all'A.L.E.O. è aperta ai soggetti di cui all'art. 9 del presente statuto, purché questi :

- condividano le finalità previste dal presente Statuto;
- abbiano l'espressa accettazione scritta da parte del Consiglio Direttivo;
- si impegnino, dopo l'iscrizione, ad osservare le regole associative.

La domanda di iscrizione verrà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo che, procederà all'iscrizione nel Libro dei Soci.

L'iscrizione conferisce la qualifica di socio ordinario per l'anno associativo in corso.

L'ammissione impegna altresì il socio a contribuire alla vita ed alle attività dell'Associazione, dando diritto di partecipazione e di intervento alle Assemblee, rispettando le delibere approvate.

**Art.12***Quota Associativa.*

Le quote associative dovute per ciascun anno dai soci sono determinate dall'Assemblea Generale dei Soci. Le quote dei soci sono intrasmissibili.

**Art.13***Libri sociali.*

Le qualifiche di socio Fondatore, di socio Ordinario e di socio Onorario, sono documentate in apposite sezioni del libro soci.

**Art.14***Decadenza.*

I soci decadono:

- Per dimissioni;
- Mancato pagamento della quota sociale;
- In caso di espulsione
- Dichiarazione giudiziale di incapacità e/o di limitazione di capacità.

**Art.15***Espulsione.*

L'espulsione dei soci è deliberata dall'Assemblea.

L'espulsione è deliberata a causa di:

- mancata osservanza delle norme del presente statuto;
- comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione che possono lederne il prestigio ed il buon nome;

### **TITOLO III**

#### **Organi**

#### **Art.16**

*Composizione e Funzione dell'Associazione.*

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- Altre eventuali cariche stabilite dall'Assemblea Generale dei Soci.

Organo esecutivo dell'Associazione è L'Assemblea Generale dei Soci, composta dai soci Fondatori, dai soci Ordinari e dai soci Onorari.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Il Presidente è eletto a cadenza triennale dall'Assemblea Generale dei Soci, tra i soci facenti parte del Consiglio Direttivo: il presidente ha la rappresentanza legale ed è responsabile del funzionamento dell'Associazione.

#### **Art.17**

*L'Assemblea Generale dei Soci.*

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo deliberante dell'Associazione ed è costituito da tutti i soci facenti parte dell'Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Generale dei Soci Ordinaria, delibera con la maggioranza dei presenti:

- Nomina il Presidente ed il consiglio Direttivo, nelle persone dei membri titolari e dei supplenti;
- Delibera sulla gestione dell'Associazione;
- Approva e registra l'ammissione di altri comitati locali esterni;
- Adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- Nomina i soci Onorari, dietro suggerimento del Consiglio Direttivo;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto con una maggioranza pari ad almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere prese durante L'Assemblea Generale dei Soci sono valide se approvate dalla maggioranza più uno dei soci votanti, se non diversamente previsto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Se il Consiglio Direttivo non provvede, la convocazione può essere richiesta da due terzi dei soci. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci deve essere inviato per mezzo telematico o per posta almeno due settimane prima della data di convocazione, a tutti i soci e agli organi di controllo, pena la nullità dello stesso.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o dal consigliere più anziano d'età.

Il presidente nomina un segretario che redige un verbale.

Il presidente accerta la regolarità del diritto dei soci a partecipare all'assemblea per constatare se l'assemblea è regolarmente costituita.

#### **Art. 18**

##### *Consiglio Direttivo.*

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale dei Soci. Il numero può essere innalzato fino ad un massimo di sette consiglieri, su decisione dell'Assemblea Generale dei Soci. Il Consiglio Direttivo:

- nomina Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- autorizza le iscrizioni e delibera l'espulsione dei soci;
- in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori;
- stabilisce la sede dell'Associazione;
- nomina i soci onorari.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che per legge o per Statuto, siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo sostituisce i consiglieri effettivi che sono venuti a mancare per dimissioni o per altra causa cooptando i consiglieri supplenti. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Qualora per dimissioni o per altra causa vengano a mancare la metà più uno dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende scaduto ed è necessario convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri e in ogni caso non meno di tre volte l'anno.

La convocazione è fatta dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri che si assentano senza un giustificato motivo per tre riunioni consecutive sono considerati dimissionari.

#### **Art.19**

##### *Presidente.*

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei soci tra i componenti del Consiglio Direttivo

1. Dirige l'attività dell'Associazione;
2. Ha potere di firma insieme al Vice presidente da lui delegato;
3. Assicura la gestione dell'Associazione;
4. Deve curare il registro delle entrate e delle uscite.

In caso di impedimento superiore a 2 mesi o di dimissioni del Presidente, tutte le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente che entro 1 mese provvederà a convocare il Consiglio Direttivo ai fini della convocazione dell'Assemblea Generale per eleggere il nuovo Presidente dell'Associazione.

#### **Art.20**

##### *Vice Presidente.*

Il vice presidente deve essere eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti;

Il Vice Presidente coadiuva i compiti svolti dal Presidente e ne assume le veci in caso di un'assenza inferiore a due mesi di quest'ultimo.

#### **Art.21**

##### *Tesoriere*

Il Tesoriere può essere sia un socio interno che una figura esterna, eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo. Al Tesoriere sono demandate tutte le funzioni di gestione degli incassi e dei pagamenti all'Associazione. Egli rilascerà apposita ricevuta per gli incassi delle quote associative ed emetterà le fatture qualora l'Associazione eserciti in proprio attività commerciali; si farà quietanzare inoltre ogni pagamento effettuato per conto dell'Associazione.

I pagamenti di tutti gli oneri e le spese inerenti l'attività dell'Associazione saranno effettuati con mezzi bancari, e viene previsto che questi siano effettuati con firma congiunta del Tesoriere e del Presidente.

#### **Art.22**

##### *Segretario*

Il Segretario deve essere eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Il segretario ha il compito di svolgere le seguenti mansioni:

1. Curare le pratiche relative alla convocazione delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
2. Curare la redazione dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
3. Tenere aggiornato l'elenco dei soci;
4. Comunicare agli aspiranti Soci l'esito delle loro domande di ammissione.

### **TITOLO IV**

#### **Scioglimento - Disposizioni finali**

#### **Art.23**

##### *Scioglimento dell'Associazione.*

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, Il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri; l'eventuale residuo attivo deve essere destinato a fini di interesse generale, secondo le deliberazioni dell'Assemblea medesima.

Le delibere di scioglimento dell'Associazione e quelle relative alla devoluzione del patrimonio residuo sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

#### **Art.24**

##### *Disposizioni finali.*

Il presente statuto può essere modificato solo in sede di Assemblea Generale dei soci con la presenza dei due terzi dei soci in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la maggioranza più uno dei soci. Le proposte di modifica devono essere fatte pervenire ai soci almeno quattro settimane prima dell'Assemblea stessa, che provvederà a prenderle in considerazione.

Esse si intendono approvate solo se la mozione proponente la modifica ottiene il voto favorevole dei due terzi dei voti dei soci presenti.

Per quanto non contemplato dal seguente statuto, si fa riferimento per via analogica alle norme del Codice Civile e alle norme approvate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto, è competente il Foro del luogo dove ha sede l'Associazione.

Sassari, li 28.11.2006